

REGOLAMENTO DEI VERSAMENTI IN VIGORE **DAL 1° GENNAIO 2009**

ART.1

LE IMPRESE EDILI PER ISCRIVERSI ALLA CASSA EDILE SONO TENUTE A:

a) ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:

- compilare e sottoscrivere domanda di iscrizione e scheda anagrafica impresa
- consegnare le schede anagrafiche dei lavoratori debitamente firmate dagli stessi
- consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato" attestante l'iscrizione dell'impresa

b) ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:

- trasmettere in via telematica la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (mod. 1-2), relativa al primo mese di versamento, ed inviare il mod. 1 debitamente sottoscritto

ART.2

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati (mod. 1 e 2), deve essere fatta pervenire alla Cassa Edile della Provincia di Firenze, con le modalità previste, entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia.

La denuncia dovrà essere inviata unicamente per via telematica. Il mod. n. 1 dovrà altresì essere inviato in originale debitamente firmato.

ART.3

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. Gli imprenditori sono responsabili degli errori ed omissioni in cui siano incorsi nella compilazione dei moduli.

ART.4

ALLA CASSA EDILE DEVE ESSERE VERSATO:

- a) LA RITENUTA DEL 14,20%** che rappresenta la percentuale netta rispetto all'accantonamento lordo del 18,50% per ferie e gratifica natalizia da versare alla Cassa Edile - registrato nel libro paga da parte delle ditte. Tale ritenuta del 14,20% è stata stabilita convenzionalmente dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, affinché le imprese edili possano versare alla Cassa Edile l'accantonamento al netto delle ritenute di legge; ciò a norma dell'allegato F del C.C.N.L. 29.01.2000.

IL SUDDETTO ACCANTONAMENTO DI CUI ALLA LETTERA a) DEVE ESSERE CALCOLATO SUI SEGUENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., elemento economico territoriale, eventuale superminimo, indennità per i caposquadra, altri emolumenti.

Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11.

Rimane pattuito tra le parti, datore di lavoro, lavoratori e Cassa Edile cui i medesimi si iscrivono, che detti emolumenti, accantonati attraverso la trattenuta del 14,20% verranno riversati ai lavoratori alle scadenze contrattualmente previste nei limiti di quanto versato dai datori di lavoro, dovendosi ritenere non applicabile e/o comunque pattiziamente derogato l'art. 1271 secondo e terzo comma C.C.

ALLA CASSA EDILE DEVE INOLTRE ESSERE VERSATA LA SEGUENTE CONTRIBUZIONE **DIFFERENZIATA RISPETTO AL MONTE ORE SETTIMANALE DENUNCIATO DA CIASCUNA IMPRESA**

TITOLO	A carico ditta	A carico operaio	TOTALE
b) Contributo art.37 CCNL	2,000	0,400	2,400
c) Contributo carenza malattia	0,300		0,300
d) Contributo vestiario e scarpe da lavoro	0,380		0,380
e) Anzianità Professionale Edile Ordinaria	2,460		2,460
f) Quota Territoriale Adesione Contrattuale	0,430	0,430	0,860
g) Quota Nazionale Adesione Contrattuale	0,223	0,223	0,446
h) Contributo Formazione e Sicurezza	1,360		1,360
i) Contributo oneri mutualizzati (PREVEDI)	0,100		0,100
l) Rimborso contributo aggiuntivo	0,050		0,050
TOTALE CONTRIBUTO ORDINARIO per le imprese che denunciano un monte ore settimanale pari o superiore all'orario contrattuale	7,303	1,053	8,356

I contributi di cui alle lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n), devono essere calcolati sulla base della retribuzione convenzionale stabilita a livello nazionale (paga base, inden.conting., EDR) oltre agli elementi contrattuali territoriali (ind.terr.sett., EET), o, in mancanza, sulla base del CCNL Industria, dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile di Firenze. Eventuali superminimi saranno da aggiungere a detto imponibile. Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11.

m) Contributo CIGO Apprendisti pari allo 0,30 (di cui all'alleg. 33 del CCNL Edilizia Industria) a carico ditta da calcolarsi sull'imponibile convenzionale relativo alla sola retribuzione degli apprendisti

n) Contributo maggiorato per minor orario pari al 2,200 a carico ditta.

AI FINI DEL COMPUTO DEL MONTE ORE SI CONSIDERANO UTILI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ORE INDICATE SULLA DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI PREDISPOSTA DALLA CASSA EDILE.

Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali di assenza) – non inferiore a quello contrattuale.

La contribuzione "ordinaria" pari al 8,356% potrà essere applicata nel caso in cui le imprese abbiano dichiarato, in media per ciascun lavoratore, il monte ore contrattuale, con riferimento alle 40 ore settimanali rapportate al mese di riferimento. Nel caso di nuovi assunti o licenziati è necessario indicare le date degli eventi.

In presenza di lavoratori a tempo parziale occorre segnalare detta circostanza nell'apposita casella sulla denuncia.

ART.5

I versamenti di cui all'art.4 devono essere effettuati a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nei termini previsti dall'art.6 del presente Regolamento.

ART.6

IL VERSAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO, DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE PREVISTI DALL'ART.4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

I versamenti devono essere effettuati sul c/c n.11414/53 della Banca Toscana di Firenze, Sede Centrale - Firenze.

Coordinate bancarie: ITALIANE: E 03400 02800 000001141453 - EUROPEE: IT 03 E 03400 02800 000001141453

ovvero tramite agenzie della Banca suddetta od altri Istituti di Credito cui gli imprenditori dovranno dare l'incarico di trasferire le somme sul conto corrente anzidetto, intestato alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito modulo "ordine di bonifico" prodotto dal programma utilizzato per l'invio della denuncia telematica.

I versamenti non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi di tutti i titoli di cui all'art.4 del presente Regolamento.

ART.7

La Cassa Edile, in caso di morosità delle imprese, invia alle stesse una lettera di invito ad effettuare il versamento entro e non oltre sei giorni dalla data della lettera medesima. Ove le imprese morose non provvedano a regolarizzarsi entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile affida ai propri legali l'incarico di procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio, inviando la comunicazione, per conoscenza, anche alle stesse imprese morose. Le imprese sono tenute ad effettuare il versamento direttamente al Legale proponente il tentativo di conciliazione. In caso che la morosità persista, decorsi i termini per il suddetto tentativo di conciliazione, i Legali richiedono giudizialmente alle imprese morose il versamento dell'importo relativo al mese cui si riferisce il periodo di paga, ovvero il versamento di un importo uguale a quello corrisposto in occasione dell'ultimo pagamento mensile, salvo conguaglio, in ogni caso oltre alle penalità dovute a norma dell'art.8 del presente Regolamento. Le imprese che abbiano ricevuto la lettera per il tentativo di conciliazione da parte del Legale della Cassa Edile, per ipotesi che abbiano effettuato il versamento tramite banca, anziché al Legale, non possono opporre alcunché se contro di esse si procederà giudizialmente, nonostante il già avvenuto pagamento, ove non abbiano dato prova al Legale procedente, mediante invio di una raccomandata A.R., dell'avvenuto detto pagamento.

ART.8

In caso di versamento tardivo, ed anche se è stata intrapresa azione giudiziaria, si applica sulla somma dovuta la clausola penale risarcitoria di cui agli artt.1382 e 1383 del Codice Civile, nella misura e con le modalità seguenti:

Gli interessi sono calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Attualmente il tasso d'interesse di mora è pari al 3,75% annuo.

N.B.: Le somme dovute per le penalità suddette NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE a ritenuta d'acconto d'imposta (vd.art.41 D.P.R. 22.12.1996 n.917)

ART.9

I versamenti effettuati in ritardo - rispetto al temine stabilito dal precedente art.6 - non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi delle penalità previste dall'art.8 del presente Regolamento.

ART.10

Nel caso che le imprese abbiano cessato o sospeso temporaneamente l'attività, ovvero non abbiano, comunque, avuto lavoratori alle proprie dipendenze, sono tenute a darne comunicazione alla Cassa Edile a mezzo lettera raccomandata, entro il 15° giorno del mese successivo.

ART.11

Nel caso di impresa inadempiente che, a seguito delle azioni giudiziarie di cui all'art.7 del presente Regolamento, subisca almeno due esecuzioni totalmente negative, o si sia resa irreperibile all'atto delle notificazioni a mezzo Ufficiale Giudiziario o col suo comportamento attivo o omissivo - mancanza di denunce nominative nonché qualsiasi altro impedimento a procedere - abbia reso impossibile il recupero dei crediti, la Cassa Edile provvede alla cancellazione di ufficio di detta impresa a decorrere dal mese in cui si manifesta per la seconda volta tale impossibilità.

La Cassa Edile deve darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa ed ai lavoratori. Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.

Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazioni per posta ordinaria.

ART.12

Nel caso che l'impresa nuova iscritta non provveda, a partire dal 2° mese di iscrizione, ad inviare le denunce nominative, la Cassa Edile, trascorsi due mesi, provvede alla cancellazione di ufficio della posizione della stessa impresa che, per iscriversi nuovamente alla Cassa Edile, dovrà ripresentare la documentazione di cui all'art.1 e regolarizzare i precedenti periodi di morosità.

La Cassa Edile deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa ed ai lavoratori.

Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.

Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazione per posta ordinaria.